



Assicurazione per carte di pagamento

TravelProtect Life ShopProtect

Swiss Bankers

1 Informazioni per il cliente

Le seguenti informazioni per il cliente forniscono una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi essenziali del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Il contenuto e la portata dei diritti e degli obblighi derivanti dall'assicurazione sono determinati esclusivamente dal contratto collettivo di assicurazione, dalle Condizioni generali del contratto di assicurazione (CGA) e dall'informativa sul trattamento dei dati personali (insieme denominati "contratto assicurativo").

Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazione è **Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA** (di seguito "Europ Assistance" o "l'assicuratore"), con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, con numero di identificazione dell'impresa (IDI) CHE-101.333.746. In virtù dell'attività che svolge, la compagnia di assicurazione è soggetta alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Titolare della polizza

Il titolare della polizza di assicurazione collettiva è Swiss Bankers Prepaid Services SA (di seguito denominata titolare o Swiss Bankers) con sede a Kramgasse 4, 3506 Grosshöchstetten, in Svizzera.

Persone assicurate

I soggetti assicurati, (di seguito denominati "persone assicurate") sono quelli indicati al punto 3.1 Definizioni.

Carte assicurate

Le carte assicurate sono quelle indicate al punto 3.1 Definizioni.

Rischi assicurati e ambito di applicazione dell'assicurazione

I rischi assicurati e l'ambito delle prestazioni assicurative e di assistenza sono regolati dalle Condizioni generali del contratto di assicurazione (CGA).

- Per tutte le prestazioni si applica l'assicurazione danni.

L'assicurazione Mastercard® prepaid TravelProtect / Life ShopProtect è un'assicurazione sussidiaria rispetto a qualsiasi altra copertura assicurativa esistente a favore dell'assicurato ed è pertanto limitata ai sinistri per i quali non possono essere avanzate richieste di risarcimento nei confronti di terzi.

Esclusioni principali

- Eventi o fatti la cui origine è precedente all'entrata in vigore dal contratto collettivo di assicurazione, o le conseguenze di eventi o fatti che erano già noti all'assicurato prima dell'entrata in vigore della polizza di assicurazione collettiva o che avrebbero potuto essere noti;

- Eventi legati alla partecipazione ad attività pericolose, i cui rischi sono ben noti;
- Eventi legati ad azioni o elementi di natura illegale;
- Eventi derivanti da misure di restrizione della libera circolazione delle persone e dei beni o da misure amministrative che, in singoli casi o in generale, comportano la sospensione dell'attività e sono state decise da uno o più Stati o sono causate da altri eventi di forza maggiore.

Questo elenco fa riferimento solo ai casi di esclusione più comuni. Gli altri casi di esclusione sono disciplinati dalle CGA.

Obblighi in caso di sinistro

La persona assicurata è tenuta a rispettare rigorosamente gli obblighi contrattuali e legali di segnalazione, informazione e comportamento. Ad esempio:

- denunciare immediatamente all'assicuratore qualsiasi sinistro;
- limitare il più possibile i danni;
- fornire tutte le informazioni che contribuiscono a determinare le circostanze o a valutare le conseguenze del danno;
- trasmettere tutti i documenti e le informazioni pertinenti in modo completo e veritiero all'assicuratore o al rappresentante nominato dall'assicuratore;
- non apportare ai beni assicurati modifiche che possano complicare la determinazione delle circostanze del sinistro o la valutazione delle sue conseguenze;
- sollevare il rappresentante legale autorizzato dal segreto professionale nei confronti dell'assicuratore e autorizzarlo a trasmettere all'assicuratore tutti i documenti e le informazioni pertinenti.

Questo elenco fa riferimento solo agli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono disciplinati dalle CGA e dalla LCA.

Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia nel momento in cui viene rilasciata all'assicurato una carta assicurata per un conto detenuto dal titolare della polizza.

La copertura assicurativa termina quando si verifica uno dei seguenti eventi:

- La carta assicurata è scaduta o quando il rapporto contrattuale tra il titolare della polizza e l'assicurato relativo alla carta assicurata viene interrotto (dal titolare della polizza o dall'assicurato);
- Il conto a cui è collegata la carta assicurata emessa viene estinto (dall'assicurato o dal titolare della polizza);
- La polizza di assicurazione collettiva tra l'assicuratore e il titolare della polizza viene risolta.



Prescrizione e scadenza

Le richieste di risarcimento derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono conformemente alla LCA.

Pagatore del premio

Il premio è a carico del titolare della polizza.

Condizioni complementari applicabili

Il diritto alle prestazioni è accordato quando l'assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro previsti al punto 3.1.8 e quando ha pagato il 100% del prezzo d'acquisto per un bene, un servizio o un viaggio a scopo privato (al di fuori dell'ambito professionale) mediante la carta assicurata e/o tramite un conto collegato alla carta assicurata durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Inoltre, la carta assicurata deve essere valida al momento del sinistro e la copertura assicurativa deve essere attiva.

Trattamento dei dati personali

Le persone assicurate accettano che il Contraente o Europ Assistance possano incaricare terzi per l'adempimento dei loro compiti. In particolare, l'assicurato accetta che Europ Assistance possa verificare presso il Contraente se il titolare della carta assicurata disponeva di un contratto valido al momento del sinistro. Il titolare della carta assicurata autorizza il Contraente a trasmettere tali informazioni a Europ Assistance. In tal senso, le persone assicurate sciogliono tali enti da qualsiasi obbligo di riservatezza bancaria e commerciale.

Europ Assistance tratta i dati personali in conformità con tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento sono contenute nell'informativa sulla privacy.

La versione valida è disponibile in qualsiasi momento all'indirizzo www.europ-assistance.ch.



2 Panoramica delle prestazioni

Coperture assicurative	Validità territoriale	Limiti delle prestazioni		Carte prepagate
Assicurazione di viaggio				
Partenza cancellata o ritardata	Tutto il mondo	CHF 10'000	Per il caso	TravelProtect
Interruzione	Tutto il mondo	CHF 10'000	Per il caso	TravelProtect
Assicurazione bagagli				
Danni ai bagagli	Tutto il mondo	CHF 5'000	Per il caso	TravelProtect
Ritardo consegna bagagli	Tutto il mondo	CHF 5'000	Per il caso	TravelProtect
Assicurazione shopping				
Assicurazione acquisti	CH, UE	CHF 2'000	Per il caso	Life ShopProtect
Garanzia del miglior prezzo	CH, UE	CHF 2'000	Per il caso	Life ShopProtect
Consegna non conforme	Tutto il mondo	CHF 2'000	Per il caso	Life ShopProtect
Estensione della garanzia (1 anno)	CH, UE, SEE	CHF 2'000	Per il caso	Life ShopProtect

Tutto il mondo: secondo la clausola di esclusione territoriale di cui al punto 3.1.

*UE: Unione Europea

*SEE: Spazio Economico Europeo



3 Condizioni generali del contratto

3.1 Disposizioni comuni a tutte le prestazioni assicurative

Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazione è **Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA** (di seguito "Europ Assistance" o "assicuratore"), con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, con numero di identificazione dell'impresa (IDI) CHE-101.333.746. In virtù dell'attività che svolge, la compagnia di assicurazione è soggetta alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Contraente

Il contraente dell'assicurazione collettiva è Swiss Bankers Prepaid Services SA (di seguito denominata titolare o Swiss Bankers) con sede a Kramgasse 4, 3506 Grosshöchstetten, in Svizzera.

Persone assicurate

I soggetti assicurati, (di seguito denominati "assicurati") sono quelli indicati al punto 3.1 Definizioni.

Carte assicurate

Le carte assicurate sono quelle indicate al punto 3.1 Definizioni.

Rischi assicurati e ambito di applicazione dell'assicurazione

I rischi assicurati e l'ambito delle prestazioni assicurative e di assistenza sono regolati dalle Condizioni generali del contratto di assicurazione (CGA).

- Per tutte le prestazioni si applica l'assicurazione di danni.

L'assicurazione Mastercard® prepaid TravelProtect / Life ShopProtect è un'assicurazione sussidiaria rispetto a qualsiasi altra copertura assicurativa esistente a favore dell'assicurato ed è pertanto limitata ai sinistri per i quali non possono essere fatte valere pretese nei confronti di terzi.

Inizio e fine della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia dal giorno successivo all'attivazione dell'assicurazione da parte del titolare della carta, a condizione che il contratto di assicurazione collettiva sia in vigore e che siano soddisfatte le condizioni di copertura previste dall'articolo 3.1 delle CGA.

La copertura assicurativa termina quando si verifica uno dei seguenti eventi:

- La carta assicurata è scaduta e non è stata rinnovata;
- Il conto a cui è collegata la carta emessa è stato chiuso (dall'assicurato o dal contraente);

- Il titolare della carta ha disattivato la copertura assicurativa;

Il contratto di assicurazione collettiva tra l'assicuratore e il contraente è stato risolto.

Sanzioni internazionali

Disposizioni generali

L'assicuratore non fornirà alcuna copertura, non pagherà alcuna richiesta di indennizzo né fornirà alcuna prestazione o servizio qualora ciò possa esporre l'assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche, in base alle leggi o ai regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, della Francia o della Confederazione Svizzera. Inoltre, nessun pagamento verrà effettuato in dollari USA. Ulteriori informazioni sono disponibili su: <https://www.europ-assistance.com/international-regulatory-information/>.

Clausola di esclusione territoriale

In deroga a qualsiasi altra disposizione, la copertura territoriale esclude i seguenti paesi e territori: Bielorussia, Regione della Crimea, Repubblica popolare di Donetsk, Iran, Regione popolare di Kherson, Repubblica popolare di Luhansk, Corea del Nord, Federazione Russa, Siria e Regione popolare di Zaporizhzhia.

Clausola viaggiatore USA

Nel caso in cui l'assicurato e/o un beneficiario sia un cittadino statunitense e si rechi a Cuba o in Venezuela, dovrà essere fornita la prova che il viaggio a Cuba o in Venezuela è conforme alle leggi degli Stati Uniti come prerequisito per l'erogazione di qualsiasi servizio o pagamento.

Recapiti (Lunedì - Venerdì dalle 8:30 alle 17:30)

Tel.: +41 (0)43 843 11 61

Email: claims@europ-assistance.ch

Obblighi in caso di sinistro

La persona assicurata è tenuta a rispettare rigorosamente gli obblighi contrattuali e legali di informazione e comportamento:

- denunciare immediatamente all'assicuratore qualsiasi sinistro;
- limitare il più possibile i danni;
- fornire tutte le informazioni che contribuiscono a chiarire la causa o a valutare le conseguenze del sinistro;



- trasmettere in modo completo e accurato tutti i documenti e le informazioni riguardanti il sinistro all'assicuratore o al rappresentante nominato dall'assicuratore;
- denunciare il furto o l'effrazione alla polizia e ottenere un rapporto scritto.
- non apportare ai beni assicurati modifiche che possano complicare la determinazione delle circostanze del sinistro o la valutazione delle sue conseguenze, a meno che tali modifiche non appaiano necessarie per mitigare il danno o siano di pubblico interesse.

Gli accordi speciali, ossia quelli non contemplati nelle presenti Condizioni generali del contratto (CGA), sono validi solo se approvati dall'assicuratore per iscritto o in forma di testo.

Violazione degli obblighi

In caso di violazione colposa dell'obbligo di denuncia, di informazione o di presentazione dei documenti necessari, l'assicuratore si riserva il diritto di limitare o rifiutare l'indennizzo, a meno che la persona assicurata non dimostri che il suo comportamento colposo non ha influito sul verificarsi e sull'entità del danno.

Definizioni

Parenti: Familiari e amici intimi.

Circostanze eccezionali: Attacchi terroristici, scioperi, eruzioni vulcaniche, terremoti all'estero, incendi, eventi naturali (inondazioni, inondazioni improvvise, tempeste con vento di almeno 75 km/h, grandine, valanghe, carico di neve, caduta di massi, frane e smottamenti), La destinazione deve essere sconsigliata dal DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri) o da autorità ufficiali analoghe.

Il periodo per ogni sinistro termina 14 giorni dopo il verificarsi dell'evento. Il diritto all'indennizzo termina il 15° giorno successivo all'evento.

Accompagnatore/trice: L'unica persona adulta che partecipa allo stesso viaggio o evento dell'assicurato.

Familiari: Coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, nipoti, suoceri e figli del partner del titolare della carta assicurata.

Figlio/a: Una persona che non ha ancora compiuto 25 anni e che vive nella stessa abitazione dell'assicurato, purché non sia occupata (apprendisti e studenti non sono considerati occupati).

Malattia di una persona: Deterioramento della salute fisica, mentale o psichica non causato da un infortunio e che causa l'impossibilità di viaggiare. L'impossibilità di viaggiare deve essere confermata da un medico. In caso di malattia cronica o recidivante, che non mette in discussione la partecipazione all'evento, la copertura assicurativa sussiste solo se l'assicurato deve rinunciare all'evento a causa di un peggioramento acuto, imprevisto e certificato dal medico o di una recidiva imprevista.

Degenza ospedaliera: Si parla di degenza ospedaliera quando una persona viene ricoverata in ospedale per motivi medici per più di sette giorni consecutivi.

Trasporto pubblico: Mezzi di trasporto che operano regolarmente secondo un orario e che richiedono un biglietto valido per essere utilizzati. I taxi, gli autisti indipendenti (come ad esempio Uber) e i veicoli a noleggio non sono considerati trasporti pubblici.

Viaggio: Ha una durata massima di 90 giorni e viene intrapreso per scopi privati (di svago). Inizia non appena l'assicurato lascia il proprio luogo di residenza, prevede almeno un pernottamento fuori casa o comporta un viaggio di andata e ritorno di oltre 30 km dal luogo di residenza. Termina al momento del ritorno al luogo di residenza. I viaggi per motivi di lavoro o medici non sono considerati viaggi privati (di piacere).

Destinazioni di viaggio sconsigliate dal DFAE: Destinazioni di viaggio sconsigliate dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o da un'autorità ufficiale di uno Stato o da un'organizzazione internazionale. Un'autorità ufficiale deve confermare la presenza di eventi straordinari nella destinazione o lungo l'itinerario di viaggio.

Complicazioni della gravidanza: Si parla di complicazioni della gravidanza quando la persona incinta, per motivi medici, deve rimanere a letto per più di 14 giorni consecutivi.

Svizzera: Il territorio della Svizzera, escluso il Principato del Liechtenstein e le enclave di Campione d'Italia e Büsingen.

Incidente alla persona: Impatto improvviso, involontario e nocivo di un fattore esterno insolito sul corpo umano, che causa l'impossibilità di viaggiare. L'impossibilità di viaggiare deve essere confermata da un medico.

Carta assicurata: Una carta prepagata Mastercard® TravelProtect / Life ShopProtect rilasciata dall'assicurato all'assicurato, sulla quale l'assicurazione è stata attivata dal titolare della carta.

Assicurato: Il titolare della carta assicurata. Persone che vivono all'interno del nucleo familiare condiviso con il titolare della carta assicurata.

Luogo di residenza: Il luogo di residenza permanente dell'assicurato.

Organizzatore: Persona fisica o giuridica responsabile dell'erogazione di un servizio (ad esempio, viaggio, noleggio auto e/o alloggio, attività) a pagamento.

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le componenti assicurative:

- Eventi che si erano già verificati al momento della sottoscrizione dell'assicurazione o della prenotazione di un viaggio, di un'auto a noleggio o dell'acquisto di un bene;



- Eventi che erano stati previsti o che avrebbero potuto essere previsti al momento della sottoscrizione dell'assicurazione o della prenotazione di un viaggio, di un'auto a noleggio o dell'acquisto di un bene;
- Eventi legati all'abuso di alcol, droghe o farmaci;
- Eventi legati a tentativi di suicidio, suicidio o automutilazione;
- Eventi legati all'aver effettivamente commesso o tentato di commettere un atto criminale deliberato;
- Eventi legati ad azioni deliberate e intenzionali, all'inosservanza intenzionale di divieti ufficiali o alla negligenza grave;
- Eventi o circostanze legati alla partecipazione ad attività pericolose con la consapevolezza dei rischi;
- Eventi che si verificano in un Paese o in una regione sconsigliati dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) al momento della prenotazione o della partenza;
- Eventi legati alla partecipazione a gare, allenamenti e altre attività su piste da corsa o da allenamento;
- Eventi legati alla partecipazione ad attività rischiose in cui l'assicurato si espone consapevolmente al pericolo, come ad esempio immersioni oltre i 40 metri, pratica di canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicata, alpinismo ed escursioni in montagna oltre i 5.000 metri, partecipazione a spedizioni, ecc.;
- Eventi legati a circostanze eccezionali (atti di terrorismo, scioperi, eruzioni vulcaniche, terremoti, incendi, calamità naturali) in Svizzera;
- Eventi derivanti da guerre, atti di guerra, disordini civili, rivoluzioni o rivolte;
- Eventi derivanti da radiazioni ionizzanti, compresi gli effetti della trasmutazione atomica;
- Articoli o servizi ottenuti attraverso l'utilizzo non autorizzato della carta assicurata;
- Eventi o circostanze relativi a eventi od oggetti aventi caratteristiche illegali;
- Conseguenze di pandemie, epidemie o misure di quarantena nel Paese di residenza o all'estero;
- Le conseguenze di decisioni amministrative collettive o individuali prese da uno o più Stati o autorità, come sequestri di beni, internamento, detenzione, limitazione della circolazione di merci o persone, restrizioni di viaggio o sospensione di attività, ecc.;
- La cancellazione o l'interruzione totale o parziale da parte dell'organizzatore dei servizi previsti nel contratto;
- Eventi o circostanze legati all'insolvenza dell'organizzatore;
- Casi di forza maggiore che rendano impossibile l'esecuzione del contratto, in particolare divieti imposti da autorità locali, nazionali o internazionali.

L'assicurazione non copre i seguenti costi:

- costi derivanti da misure non ordinate o approvate dall'assicuratore;
- costi che derivano da misure la cui copertura non è esplicitamente prevista nelle Condizioni generali del contratto di assicurazione (CGA);
- costi non dimostrati da documenti originali;
- costi che si riferiscono alla franchigia dell'assicurazione sanitaria o di altri enti previdenziali.

Condizioni

Condizione per la copertura assicurativa è che il viaggio, il servizio l'oggetto o il biglietto siano stati pagati in anticipo con almeno il 100% del costo utilizzando una carta assicurata valida emessa dal titolare della polizza e per uno scopo privato (al di fuori dell'ambito professionale) tramite la carta assicurata e/o tramite un conto collegato alla carta assicurata durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Inoltre, la carta assicurata deve essere valida al momento del verificarsi del sinistro e la copertura assicurativa deve essere stata attivata.

Esclusione di responsabilità

Forza maggiore

L'assicuratore non è responsabile di inadempienze dovute a cause di forza maggiore quali guerre o guerre civili, instabilità politica evidente o sommosse, disordini, attacchi terroristici, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione di persone e merci, scioperi, esplosioni, disastri naturali, eruzioni vulcaniche, effetti della fissione nucleare, epidemie, pandemie o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

Trattamento dei dati personali

L'assicurato accetta che il Swiss Bankers o l'assicuratore possano incaricare terzi per l'adempimento dei loro compiti. In particolare, l'assicurato accetta che l'assicuratore verifichi presso Swiss Bankers se al momento del sinistro l'assicurato aveva un contratto valido per la carta assicurata con Swiss Bankers. L'assicurato autorizza Swiss Bankers a informare l'assicuratore sulla relazione bancaria dell'assicurato con Swiss Bankers e a divulgare tutte le informazioni che il titolare della polizza ritiene opportune. L'assicurato acconsente irrevocabilmente a tale divulgazione e solleva l'assicuratore e Swiss Bankers dagli obblighi di riservatezza e di segreto bancario e commerciale previsti dalla legge svizzera o da qualsiasi altra legge applicabile che potrebbe altrimenti precludere la divulgazione di tali informazioni.

L'assicuratore tratta i dati personali in conformità con tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati sono contenute nell'informativa sulla privacy. La versione aggiornata è sempre disponibile all'indirizzo www.europ-assistance.ch.



Giurisdizione

Il contratto di assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero. Per tutte le richieste legali derivanti dalla presente assicurazione sono competenti i tribunali del domicilio svizzero del titolare della polizza o dell'assicurato, nonché i tribunali della sede dell'attività dell'assicuratore.

Ulteriori fondamenti giuridici

Si applicano inoltre le disposizioni della Legge sul contratto di assicurazione (LCA), del Codice di procedura civile svizzero (CPC), del Codice delle obbligazioni (CO) e di tutte le altre leggi e regolamenti applicabili.

Gerarchia normativa

Qualora vi fossero discrepanze tra le versioni francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni generali del contratto di assicurazione (CGA), in caso di dubbio prevarrà la versione francese.



3.2 Disposizioni speciali

3.2.1 Assicurazione di viaggio

Partenza cancellata e ritardata

Eventi assicurati

L'assicuratore fornisce una copertura se l'assicurato non è in grado di iniziare il viaggio come inizialmente previsto (cancellazione del viaggio o partenza ritardata) in seguito a uno dei seguenti eventi:

- Infortunio, malattia, complicazioni della gravidanza o decesso dell'assicurato.
- Infortunio, malattia, complicazioni della gravidanza o decesso di un familiare della persona assicurata.
- Infortunio, malattia, complicazioni della gravidanza o decesso della persona che rappresenta l'assicurato sul posto di lavoro.
- Furto con scasso o danni significativi all'abitazione dell'assicurato dovuti a calamità naturali, incendi o danni causati dall'acqua.
- Furto di biglietti dei trasporti pubblici, del passaporto o della carta di credito nelle 24 ore precedenti l'inizio del viaggio.
- Perdita del posto di lavoro dell'assicurato, a condizione che tale evento non fosse noto al momento della prenotazione del viaggio.
- Circostanze straordinarie nel luogo di destinazione del viaggio.

Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa le spese di cancellazione (o interruzione in caso di partenza ritardata) del viaggio, di noleggio di beni nel luogo di destinazione e di corsi di formazione fino all'importo indicato nella panoramica degli indennizzi, alla sezione 2.

Nel caso di un viaggio o di un contratto di noleggio che coinvolge più persone, gli indennizzi coperti per la cancellazione o il ritardo del viaggio sono limitati alle spese direttamente sostenute dall'assicurato stesso. Le spese sostenute dall'assicurato per persone non assicurate non saranno rimborsate.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali, si applicano le seguenti esclusioni:

- Per un viaggio o un contratto di noleggio che coinvolge più persone, non sono coperte le spese anticipate sostenute dall'assicurato per altri partecipanti.
- Scarsi progressi nella guarigione: Se una malattia o le conseguenze di un incidente, un intervento chirurgico o una procedura medica erano presenti al momento della prenotazione del viaggio o dell'evento e non si sono risolte entro la data dell'evento.

Interruzione

Eventi assicurati

L'assicuratore fornisce una copertura se l'assicurato non è in grado di proseguire il viaggio come inizialmente previsto (rientro anticipato o ritardato) in seguito a uno dei seguenti eventi:

- Infortunio, malattia, complicazioni della gravidanza o decesso dell'assicurato.
- Infortunio, malattia, complicazioni della gravidanza o decesso di un familiare della persona assicurata.
- Infortunio, malattia, complicazioni della gravidanza o decesso della persona che sostituisce l'assicurato sul posto di lavoro.
- Furto con scasso o gravi danni all'abitazione dell'assicurato causati da calamità naturali, incendi o danni causati dall'acqua.
- Circostanze eccezionali nel luogo di destinazione del viaggio.

Prestazioni assicurate

L'assicuratore copre le spese imprevedute per l'alloggio, i pasti e il trasporto (in relazione al rientro a casa) e rimborsa il costo della parte di viaggio non utilizzata (escluso il trasporto di ritorno) fino all'importo indicato nella Panoramica degli indennizzi alla sezione 2.

Nel caso di un viaggio o di un contratto di noleggio che coinvolge più persone, gli indennizzi coperti in caso di cancellazione o ritardo del viaggio sono limitati alle spese direttamente sostenute dall'assicurato. Le spese sostenute dall'assicurato per persone non assicurate non vengono rimborsate.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali, si applicano le seguenti esclusioni:

- Per un viaggio o un contratto di noleggio che coinvolge più persone, non sono coperte le spese prepagate dall'assicurato per altri partecipanti.
- Mancata guarigione: Se una malattia o le conseguenze di un incidente, un intervento chirurgico o una procedura medica erano presenti al momento della prenotazione del viaggio o dell'evento e non si sono risolte entro la data di inizio dell'evento.





3.2.2 Assicurazione sul bagaglio

Danni al bagaglio

Eventi assicurati

L'assicuratore copre i danni, la perdita, il furto, la distruzione o la rapina del bagaglio durante il viaggio. Sono coperte anche le spese sostenute per mitigare i danni legati a un evento coperto dall'assicurazione.

Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa le spese di riparazione fino al valore di sostituzione del bene assicurato, ma non oltre gli importi indicati nella Panoramica degli indennizzi alla sezione 2.

Se il bene non può essere riparato, l'assicuratore rimborsa il valore di sostituzione del bene, fino all'importo indicato nella Panoramica degli indennizzi alla sezione 2. La franchigia è di 200 CHF.

Aniché presentare le ricevute d'acquisto dei beni assicurati, l'assicuratore consente all'assicurato di utilizzare il sistema forfettario. Tale sistema forfettario non richiede ricevute d'acquisto, non prevede una franchigia e indennizza fino a un importo massimo di 500 CHF per viaggio.

Definizioni

Beni assicurati: I beni personali che l'assicurato ha portato con sé durante il viaggio o che ha affidato a un'azienda di trasporto pubblico con cui si reca a destinazione.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- Il sistema forfettario non può essere utilizzato in aggiunta al sistema standard (risarcimento basato sul valore di sostituzione del bene).
- Danni causati intenzionalmente o per negligenza dall'assicurato o dai suoi familiari.
- I danni derivanti dalla dimenticanza o dall'abbandono dei beni assicurati in un luogo pubblico al di fuori della portata immediata dell'assicurato.
- I danni non causati dall'azienda di trasporto utilizzata dall'assicurato per il proprio trasporto a destinazione.
- Danni dovuti a violazioni delle leggi sulla circolazione stradale o delle norme doganali, a sequestro, confisca o ritenzione da parte di un'autorità governativa o altro tipo di autorità.
- Danni causati da scheggiature, graffi, abrasioni, ammaccature, crepe o qualsiasi forma di scrostatura.
- Danni dovuti alle influenze climatiche e termiche.
- Danni causati da furto in un veicolo privato o a noleggio.

Beni non coperti

- Beni che sono l'oggetto di un contratto di trasporto.

- Gioielli, accessori di ogni tipo, orologi da polso, profumi, cosmetici, pellicce, oggetti d'arte o da collezione, strumenti musicali, bevande alcoliche, prodotti del tabacco, alimenti deperibili e armi.
- Contanti, biglietti, abbonamenti, la carta, titoli, libretti di risparmio e metalli preziosi.
- Ogni tipo di software.
- Oggetti che si muovono su ruote proprie, oltre ad aeromobili e relativi accessori.

Obblighi in caso di sinistro

Oltre agli obblighi generali in caso di sinistro, si applicano i seguenti obblighi:

- Denunciare il furto o l'effrazione alla polizia e ottenere un rapporto scritto.
- Denunciare i danni al bagaglio al fornitore del servizio e ottenere un rapporto scritto.
- Presentare all'assicuratore le ricevute d'acquisto originali (o i certificati di garanzia).

Ritardo consegna bagaglio

Eventi assicurati

L'assicuratore eroga la copertura se il bagaglio dell'assicurato arriva almeno quattro ore dopo l'arrivo a destinazione dell'assicurato.

Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborsa le spese sostenute per l'acquisto di indumenti e prodotti di igiene personale fino all'importo indicato nella Panoramica degli indennizzi alla sezione 2.

Definizioni

Beni assicurati: I beni personali che l'assicurato ha portato con sé durante il viaggio o che ha affidato a un'azienda di trasporto pubblico utilizzata per raggiungere la destinazione.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- indumenti e prodotti di igiene personale acquistati dall'assicurato dopo la consegna del bagaglio.
- Ritardo nella consegna dei bagagli durante il viaggio di ritorno dell'assicurato.
- Ritardi dovuti al sequestro del bagaglio dell'assicurato da parte delle autorità doganali o di polizia.

Beni non assicurati:

- Beni che sono l'oggetto di un contratto di trasporto.
- Gioielli, oltre ad accessori di ogni tipo, orologi da polso, profumi, cosmetici, pellicce, oggetti d'arte o da collezione,



strumenti musicali, bevande alcoliche, prodotti del tabacco, alimenti deperibili e armi.

- Contanti, biglietti, abbonamenti, la carta, titoli, libretti di risparmio e metalli preziosi.
- Ogni tipo di software.
- Oggetti che si muovono su ruote proprie, oltre ad automobili e relativi accessori.

-

Obblighi in caso di sinistro

Oltre agli obblighi generali in caso di sinistro, si applicano i seguenti obblighi specifici:

- Segnalare l'interruzione del processo di consegna dei bagagli al fornitore del servizio e redigere un rapporto sull'incidente.
- Presentare all'assicuratore le ricevute d'acquisto originali (o la garanzia).



3.2.3 Assicurazione shopping

Assicurazione acquisti

Eventi assicurati

L'assicuratore copre la distruzione, il furto o i danni al bene assicurato fino a 10 giorni dopo l'acquisto.

Prestazioni assicurate

In caso di evento assicurato, l'assicuratore rimborsa le spese di riparazione o sostituzione del bene assicurato fino all'importo indicato nella tabella delle prestazioni, sezione 2..

Definizioni

Beni assicurati: Beni assicurati: si tratta di oggetti mobili destinati all'uso personale, acquistati in Svizzera o nell'UE/SEE con una carta valida per un prezzo minimo di CHF 50 (IVA e spese di spedizione escluse).

Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- La normale usura;
- I difetti di fabbricazione o di materiale, l'usura interna o la natura intrinseca del bene;
- L'uso improprio;
- La consegna di un prodotto non corrispondente alla descrizione dello stato del prodotto;
- I prodotti alimentari;
- Animali e piante;
- Veicoli a motore;
- Prodotti di seconda mano (le opere d'arte non sono considerate prodotti di seconda mano) e articoli usati;
- Contanti, assegni, traveller's cheque, altri titoli di valore, biglietti d'ingresso e altri buoni;
- Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, a meno che non siano trasportati o utilizzati conformemente alla loro destinazione o si trovino in possesso personale del titolare della carta;
- La perdita di un bene affidato a un'impresa per il trasporto.

Obblighi in caso di sinistro

Oltre agli obblighi generali in caso di sinistro, si applicano i seguenti obblighi:

- Denunciare il furto o l'effrazione alla polizia e ottenere un rapporto scritto.
- Presentare all'assicuratore le ricevute d'acquisto originali (o i certificati di garanzia).

Garanzia del miglior prezzo (Best Price)

Eventi assicurati

L'assicuratore offre una copertura fino a 14 giorni dopo l'acquisto di un oggetto per uso personale con una carta valida, in caso di differenza di prezzo superiore a CHF 30 (IVA inclusa) tra l'importo effettivamente pagato dall'assicurato e un'offerta più conveniente per lo stesso oggetto (stesso modello, stessa dotazione, stesso numero di funzionalità, stesso numero di modello), a condizione che l'offerta di base e l'offerta concorrente siano verificabili in Svizzera e che i prezzi non siano legati a una liquidazione aziendale.

Prestazioni assicurate

In caso di evento assicurato, l'assicuratore rimborsa fino all'importo indicato nella tabella delle prestazioni, sezione 2, la differenza di prezzo tra l'offerta di base dell'oggetto acquistato e l'offerta concorrente.

Definizioni

Oggetti assicurati: sono assicurati gli oggetti mobili e i biglietti per eventi ad uso personale, acquistati in Svizzera dall'assicurato con una carta valida presso un commerciante situato in Svizzera (ad esempio, negozio, vendita a distanza, rivenditore online, ecc.).

Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- Telefoni cellulari;
- Dispositivi medici (ad esempio, occhiali, lenti a contatto, accessori medici, apparecchi medici e protesi dentarie, apparecchi acustici e protesi ortopediche);
- Prodotti usati e di seconda mano;
- Costi accessori legati all'acquisto dell'oggetto (ad esempio, spese di spedizione);
- Biglietti di trasporto (biglietto ferroviario, biglietto aereo, biglietto di noleggio auto, ecc.);
- Offerte concorrenti con indicazione di sconto.

Consegna non conforme

Eventi assicurati

Europ Assistance copre i seguenti eventi relativi all'ordine di un oggetto assicurato effettuato via Internet:

- L'oggetto non viene consegnato. Un oggetto è considerato non consegnato se sono trascorsi più di 60 giorni dal pagamento e, nonostante i tentativi di contatto scritti da parte dell'assicurato, il venditore/fornitore non ha dato notizie.
- L'oggetto è stato consegnato, ma non è più necessario (l'oggetto è stato consegnato in ritardo e non corrisponde più all'esigenza iniziale/all'occasione dell'ordine). Per gli ordini senza termine di consegna definito, un oggetto è



considerato non necessario se sono trascorsi più di 30 giorni tra il pagamento e la consegna. Per gli ordini con un termine di consegna definito, un oggetto è considerato non necessario se il termine di consegna, che deve essere di almeno 5 giorni lavorativi, non viene rispettato.

- L'oggetto consegnato è insoddisfacente. Un oggetto è considerato insoddisfacente se la consegna è incompleta (l'oggetto/il set è incompleto), se l'oggetto ricevuto è danneggiato o non corrisponde all'ordine e se l'assicurato ha informato per iscritto il venditore/fornitore entro 30 giorni dal ricevimento dell'oggetto.

Definizioni

Beni assicurati: Sono assicurati gli oggetti mobili per uso personale, acquistati dall'assicurato e consegnati dalla Svizzera o da un paese dello Spazio economico europeo (SEE), con un importo minimo di CHF 50 IVA inclusa, escluse le spese di consegna o di montaggio.

Prestazioni assicurate

Europ Assistance rimborsa le spese di restituzione e/o il prezzo di acquisto dell'oggetto assicurato, fino agli importi indicati nella panoramica delle prestazioni.

- **Oggetto non consegnato**
Rimborso del prezzo di acquisto, a condizione che il fornitore/venditore non rimborsi il prezzo entro 90 giorni dalla restituzione dell'oggetto.
- **Oggetto consegnato ma non necessario o in soddisfacente**
 - o Se il venditore/fornitore accetta la restituzione, Europ Assistance indennizza:
 - o Le spese di restituzione dell'oggetto assicurato al venditore/fornitore, a condizione che tali spese non siano rimborsate dal venditore.
 - o Il prezzo di acquisto dell'oggetto se il venditore/fornitore non rimborsa il prezzo entro 60 giorni dalla restituzione e non risponde ai tentativi di contatto scritti dell'assicurato.
 - o Il prezzo di acquisto dell'oggetto se il venditore/fornitore non effettua una nuova consegna entro 60 giorni dalla restituzione e non risponde ai tentativi di contatto scritti dell'assicurato.
- Se il venditore/fornitore rifiuta la restituzione, Europ Assistance indennizza:
 - o Il prezzo di acquisto dell'oggetto se il venditore/fornitore non rimborsa il prezzo entro 60 giorni dalla restituzione e non risponde ai tentativi di contatto scritti dell'assicurato.

Dopo il risarcimento (rimborso del prezzo di acquisto dell'oggetto), l'assicurato deve cedere l'oggetto assicurato a Europ Assistance.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- Mancata consegna dell'oggetto assicurato a causa di uno sciopero degli uffici postali o dei corrieri interessati.
- Mancata consegna o consegna tardiva dell'oggetto assicurato a causa di un indirizzo di consegna errato/non valido.
- Danni dovuti a una consegna tardiva quando l'assicurato non ha ancora pagato l'oggetto acquistato.

Oggetti non assicurati

I seguenti oggetti non sono assicurati:

- Alimenti
- Animali e piante
- Veicoli a motore
- Prodotti di seconda mano (gli oggetti d'arte non sono considerati prodotti di seconda mano) e prodotti usati quando l'evento assicurato non è la mancata consegna.
- Contanti, assegni, traveller's cheque, altri valori, biglietti e buoni.
- Metalli preziosi e pietre preziose, a condizione che non siano trasportati o utilizzati conformemente alla loro destinazione o che non si trovino in possesso personale dell'assicurato.

Obblighi in caso di sinistro

Oltre agli obblighi generali in caso di sinistro, si applicano i seguenti obblighi:

- In caso di mancata consegna entro 30 giorni: fornire a Europ Assistance una dichiarazione firmata dall'assicurato in cui si attesti che la merce ordinata non è stata consegnata, una copia della lettera di informazione inviata al venditore/fornitore, nonché la dichiarazione scritta del venditore/fornitore.
- Informare il venditore entro 30 giorni dalla consegna che l'oggetto assicurato ricevuto non corrisponde all'ordine.
- Informare il venditore entro 30 giorni dalla consegna che l'oggetto assicurato ricevuto era danneggiato.
- Informare il venditore entro 30 giorni dalla consegna che la consegna era incompleta.

Dopo il risarcimento (rimborso del prezzo di acquisto dell'oggetto), l'assicurato deve cedere l'oggetto assicurato a Europ Assistance.

Estensione della garanzia

Eventi assicurati

L'assicuratore estende la garanzia di un bene di nuova acquisizione coperto da garanzia del costruttore per la durata specificata nella tabella delle prestazioni. L'assicuratore riprende



Le condizioni e gli eventi previsti dalla garanzia del costruttore.

Definizioni

Oggetti assicurati: sono assicurati i beni mobili destinati all'uso personale, acquistati dall'assicurato con una carta valida presso un commerciante in Svizzera o nell'UE/SEE (ad esempio, negozi, vendita a distanza, rivenditori online, ecc.). Gli oggetti assicurati possono includere elettrodomestici (bianchi), apparecchiature audiovisive (marroni) e informatiche (grigie), nonché i relativi accessori, a condizione che siano stati acquistati con una carta valida per un importo superiore a CHF 100 (IVA inclusa) come prodotti nuovi.

Prestazioni assicurate

In caso di evento assicurato, l'assicuratore copre i costi di riparazione o sostituzione del bene assicurato fino all'importo indicato nella tabella delle prestazioni.

Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- Eventi derivanti da un utilizzo non conforme alle istruzioni del produttore.
- Eventi dovuti a manutenzione insufficiente, ossidazione o normale usura.
- Eventi causati da influenze esterne.
- Eventi che comportano un richiamo del bene da parte del produttore.
- Eventi per i quali la responsabilità ricade su un terzo o derivanti da dolo.
- Graffi, scheggiature, ammaccature e, in generale, tutti i danni all'involucro del bene assicurato che non ne compromettono la funzionalità.
- Apparecchi a gas.
- Beni in locazione o in leasing.
- Beni che hanno subito modifiche non approvate dal produttore.
- Beni per i quali al momento dell'acquisto non era in vigore alcuna garanzia del produttore.
- Spese di preventivo e di verifica, indipendentemente dal fatto che siano seguite o meno da riparazioni, nonché le spese di riparazione sostenute direttamente dall'assicurato senza il previo consenso dell'assicuratore.
- Spese di consegna.

Oggetti non assicurati

I seguenti oggetti non sono assicurati:

- Dispositivi medici.
- Veicoli a motore.

Obblighi in caso di sinistro

Oltre agli obblighi generali in caso di sinistro, si applicano i seguenti obblighi:

- Il numero di serie del bene assicurato.
- La fattura del bene assicurato in formato leggibile.
- Le condizioni di garanzia del rivenditore in formato leggibile.